



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 dicembre 2008
(OR. en)**

16538/08

**ENV 915
MAR 232**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro l'inquinamento

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**relativa alla firma, a nome della Comunità europea,
del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione
delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro l'inquinamento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in
combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La Comunità è parte dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento¹, firmato a Lisbona il 17 ottobre 1990 ("accordo di Lisbona").
- (2) Una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale ha impedito la ratifica dell'accordo di Lisbona da parte della Spagna e del Marocco. Tale disputa è stata ora risolta grazie al protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona che modifica l'articolo 3, lettera c), dell'accordo stesso.
- (3) È opportuno firmare il protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione,

DECIDE:

¹ GU L 267 del 28.10.1993, pag. 22.

Articolo 1

La firma del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro l'inquinamento è approvata a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Il testo del protocollo aggiuntivo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo aggiuntivo a nome della Comunità europea, con riserva della sua conclusione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

Protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione
per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico
nord-orientale contro l'inquinamento

La Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Regno del Marocco e la
Comunità europea,

in appresso "le Parti",

CONSAPEVOLI dell'esigenza di tutelare l'ambiente in generale e l'ambiente marino in particolare,

RICONOSCENDO che l'inquinamento dell'oceano Atlantico nord-orientale, provocato da
idrocarburi e altre sostanze nocive, può minacciare l'ambiente marino e gli interessi degli Stati
rivieraschi,

TENENDO CONTO dell'esigenza di promuovere una rapida entrata in vigore dell'accordo di
cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nord-orientale contro
l'inquinamento, concluso a Lisbona il 17 ottobre 1990, in appresso "l'accordo di Lisbona",

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Modifica dell'accordo di Lisbona

L'articolo 3, lettera c), dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, concluso a Lisbona il 17 ottobre 1990 ("l'accordo di Lisbona"), è così modificato:

"c) a sud, dal limite meridionale delle acque sottoposte alla sovranità o alla giurisdizione di uno qualsiasi degli Stati contraenti."

Articolo 2

Relazione fra l'accordo di Lisbona e il protocollo aggiuntivo

Il presente protocollo reca modifica dell'accordo di Lisbona in conformità delle disposizioni previste all'articolo precedente e, per quanto riguarda le parti del presente protocollo, l'accordo e il protocollo aggiuntivo devono essere interpretati e applicati congiuntamente come uno strumento unico.

Articolo 3

Consenso a essere vincolati ed entrata in vigore

1. Il presente protocollo è soggetto alla ratifica, accettazione o approvazione delle parti; i rispettivi strumenti devono essere depositati presso il governo della Repubblica portoghese.
2. Il presente protocollo entra in vigore alla data del ricevimento, da parte del governo della Repubblica portoghese, dell'ultimo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
3. Nessuna parte può esprimere il proprio consenso a essere vincolata dal presente protocollo senza avere, precedentemente o simultaneamente, espresso il consenso a essere vincolata dall'accordo di Lisbona, in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 22.
4. Dopo l'entrata in vigore del presente protocollo, l'eventuale adesione all'accordo di Lisbona, in conformità della procedura di cui agli articoli 23 e 24, implica anche il consenso a essere vincolati dal presente protocollo, in quanto le parti sono tenute al rispetto dell'accordo di Lisbona quale modificato dall'articolo 1 del presente protocollo.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente protocollo.

Fatto a Lisbona, il venti del mese di maggio del 2008, in lingua araba, spagnola, francese e portoghese (il testo francese fa fede in caso di divergenza)

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE

PER IL REGNO DI SPAGNA

PER LA REPUBBLICA FRANCESE

PER IL REGNO DEL MAROCCO

PER LA COMUNITÀ EUROPEA
